

Gentile [REDACTED]

con riferimento al quesito posto si espone quanto segue.

Per lo svolgimento dell'attività di tatuatore si configura un'attività di impresa individuale, essendo rivolta ad un numero imprecisato di destinatari presso il pubblico ed organizzata tramite un calendario di appuntamenti, in un luogo specifico o anche a prescindere da esso (così, ad esempio, è stato affermato nel caso dell'attività di massaggi shiatsu svolti a domicilio, nel parere del competente Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 39544 del 07/03/2013). È dunque necessario che il professionista sia iscritto al Registro delle imprese e presenti la Segnalazione certificata di inizio attività, cd. Scia al Comune competente, come previsto dalla DGR 440/2010, artt. 5 e 8 nonché dalla DGR n. 11 del 2013.

Per quanto riguarda la richiesta in esame la fattispecie descritta, ovvero l'esercizio dell'attività presso i locali di un altro soggetto, può essere realizzata con il cd. affitto di poltrona/postazione. Si tratta di un contratto tipico a titolo oneroso, attraverso il quale il professionista concede in uso una parte dei propri locali e della propria strumentazione ad un altro soggetto, in possesso dell'idoneità professionale, affinché questi eserciti in piena autonomia la propria attività (art. 1615 c.c.).

Con il parere del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 32215 dell'8 febbraio 2016, è stata confermata la possibilità di avvalersi del c.d. "affitto di poltrona" per attività artigianali di tatuatore e piercing, purché siano soddisfatti determinati requisiti. A livello di normativa regionale, si tratta di una facoltà oggetto di linee guida di cui alle note regionali allegate del 2/3/2014, n. 134105 per l'estetista e l'acconciatore e del 27/10/2015, n. 432484 per il tatuaggio e piercing.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti, nel dettaglio, risulta indispensabile il possesso della prescritta idoneità professionale per il concessionario, nonché il rispetto delle ulteriori disposizioni normative previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia, di tipo contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale ed igienico-sanitaria.

È inoltre necessario, affinché le due diverse attività coesistano nel medesimo locale, che venga rispettata l'esigenza di ridurre la commistione delle attività svolte dai due soggetti, con un'adeguata pubblicizzazione (ad es., tramite l'affissione dell'insegna/targa relativa al concessionario, con indicazione di giorni e orari di attività). Ciò, al fine di garantire un adeguato livello di tutela del consumatore, che si affida ai servizi dell'impresa concedente ovvero della concessionaria, oltre alla univoca riconducibilità di eventuali responsabilità all'uno o all'altro soggetto.

Oltre all'inquadramento formale, è indispensabile che l'attività di entrambi i soggetti sia effettivamente esercitata senza che tra le due imprese vi siano ulteriori elementi di commistione, tenendo conto in particolare:

- quanto alla gestione dei clienti e fatturazione, la necessità che ogni imprenditore intervenga esclusivamente sulla propria clientela, intendendosi per tale quella alla quale verrà poi rilasciata la propria ricevuta fiscale;

- circa le prestazioni rese dai professionisti, entrambi devono comportarsi come autentici imprenditori/lavoratori autonomi, senza assumere nei confronti dell'altro gli atteggiamenti tipici di un datore di lavoro dipendente (impartire ordini, dare indicazioni su come effettuare le prestazioni, esercitare controlli sull'operato dell'altro, effettuare richiami ecc);

- per l'organizzazione dell'impresa, i ricavi dell'attività dovrebbero pervenire dalle sole ricevute rilasciate ai clienti ai quali è stata erogata la prestazione.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità dell'esercizio in forma di lavoro autonomo dell'attività di tatuatore, si tratta di una fattispecie che non può configurarsi stante l'obbligo normativo dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, qualora l'esercizio di un'attività presenti i requisiti di artigianalità di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale n. 34 del 2018, a loro volta mutuati dalla legge n. 443 del 1985. Eventuali collaborazioni con altri tatuatori, non iscritti al registro imprese o all'A.I.A., dovranno rientrare nelle forme di contratto di lavoro consentite dalla legislazione vigente (Dlgs n. 81 del 2015).

Si invita pertanto ad attenersi a quanto richiesto, tenendo conto delle peculiarità della fattispecie, suggerendo di rivolgersi a professionisti per gli aspetti di dettaglio (ad es., consulente del lavoro per la tipologia contrattuale, commercialista per gli aspetti fiscali etc.).

Cordiali saluti

 REGIONE DEL VENETO

Dott. Valerio De Vidi
U.O. Industria e Artigianato
P.O. Artigianato e tutela dei marchi
Tel. 041.2795879 Fax. 041.2794253
valerio.devidi@regione.veneto.it